



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Diffida alle imprese individuali affinché comunichino il proprio domicilio digitale all'Ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA Chieti Pescara e assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese inadempienti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015;

Visto l'art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che disciplina la responsabilità dirigenziale e l'art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata approvata la Macrostruttura dell'ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale 2023-2028 della Camera di Commercio Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 18 del 19/10/2023;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2026, approvata con delibera di Consiglio n. 10 dell'11/11/2025, in particolare nella parte relativa alla definizione delle iniziative programmatiche previste per l'esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l'esercizio 2026 predisposto dalla Giunta camerale con deliberazione n. 112 del 02/12/2025 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 13 del 18/12/2025;

Tenuto conto del budget direzionale 2026 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 123 del 18/12/2025, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 07/01/2026, con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l'esercizio 2026;



Visto l'aggiornamento del Preventivo Economico per l'esercizio 2026 predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 85 del 7 luglio 2026 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 11 del 28 luglio 2026;

Tenuto conto del budget direzionale aggiornato 2026 approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 97 del 28 luglio 2026;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 96 del 04/08/2026, concernente la riassegnazione alla dirigenza camerale delle risorse previste nel budget direzionale aggiornato 2026;

Visto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 approvato con delibera di Giunta n. 7 del 27/01/2026;

Visto l'art. 5 L. 221/2012, come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020. Conv. L. n. 120/2020, che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 115 del 01.08.2022, con cui è stata attribuita al Servizio "Diritto annuale e procedure sanzionatorie" dell'Area III "Servizi innovativi e per l'estero" la competenza in ordine alle procedure di comminazione di una sanzione a carico delle imprese che non hanno dichiarato un valido domicilio digitale/PEC e di attribuzione d'ufficio di una casella domicilio digitale/PEC, di cui all'art. 37 del D.L. 16/07/2020 n. 76;

Considerato che l'Ufficio ha verificato che le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali con sede nelle Province di Chieti e Pescara, indicate negli allegati elenchi, non hanno comunicato il domicilio digitale (oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito);

Ritenuto che alle imprese individuali inattive siano in tutto assimilabili le imprese individuali formalmente attive ma da tempo non operative e per le quali ricorrono i presupposti della cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2 del DPR n. 247/2004;

Esaminati gli elenchi forniti da Infocamere sul Cruscotto Qualità (Gruppo Incongruenza - DL Sempl. Art. 37, cod. A92 - "Pec non dichiarata escluse imprese potenzialmente cancellabili") relativi alle imprese individuali delle province di Chieti (n. 759) e di Pescara (n. 542) per un totale complessivo di **n. 1.301 imprese individuali**, con i seguenti requisiti:

- non hanno il domicilio digitale iscritto nel Registro Imprese;
- sono attive;
- non sono soggette a fallimento o altre a procedure concorsuali del Codice della Crisi o non hanno un fallimento chiuso;



- non risultano candidate a procedure di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2 DPR 247/2004;

Considerato che, in conformità a quanto previsto dal richiamato secondo comma art. 5, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale - o che, a seguito di cancellazione, non lo hanno sostituito - devono essere diffidate, affinché regolarizzino l'iscrizione del domicilio digitale entro il termine di trenta giorni;

Visto l'art. 8 L. 241/1990, che stabilisce che: "Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima";

Vista la L. n. 69/2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e dato atto che l'Albo camerale è consultabile in apposita sezione del sito internet camerale;

Vista le note Unioncamere n. 11514 del 23/05/2022 e n. 12983 del 10.06.2022, che evidenziano alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare la diffida alle imprese individuali, quando siano particolarmente numerose, mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto previsto dall'art. 8 c. 3 L. 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento camerale;

Visto a tal proposito il "Regolamento della CCIAA Chieti Pescara per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese", approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 24.08.2022;

Visto in particolare l'art. 4 del Regolamento, che stabilisce: "La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio Chieti Pescara nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per trenta giorni consecutivi". Il comma 2 inoltre specifica che "La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i trenta giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida".



Preso dunque atto che la comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida deve essere portata conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale della CCIAA di Chieti Pescara <https://www.chpe.camcom.it> nella sezione dell'albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro Imprese;

Preso altresì atto che da tale quindicesimo giorno decorre l'ulteriore termine di trenta giorni entro cui gli imprenditori individuali possono, in esecuzione della diffida, regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);

Dato atto che alle imprese inadempienti verrà applicata la sanzione di cui all'art. 2194 cc. in misura triplicata e che, in tal caso, l'Ufficio (in base al sopracitato art. 5 c. 2) "... contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto dell'imprenditore disponibile per ogni imprenditore all'indirizzo impresa.italia.it, valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle CCIAA ai sensi dell'art. 8 c. 6 L. n. 580/1993";

Visto il fac simile di comunicazione di diffida, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visti gli elenchi di n. 759 imprese individuali della provincia di Chieti e di n. 542 della provincia di Pescara destinatarie della diffida, che sono parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'istruttoria illustrata nel presente atto;

Vista la necessaria disponibilità economica;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi del capo II della legge 241/1990;

Documenti allegati:

A) fac simile di comunicazione di diffida alle imprese individuali;

B) elenco di n. 759 imprese individuali della provincia di Chieti destinatarie della diffida;

C) elenco di n. 542 imprese individuali della provincia di Pescara destinatarie della diffida;

DETERMINA

1. di approvare il fac simile di comunicazione di diffida allegata, che si ritiene portata a conoscenza delle imprese in elenco il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della CCIAA Chieti Pescara, nella



sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro Imprese, secondo quanto stabilito nel richiamato Regolamento camerale;

2. che il presente provvedimento sia pubblicato, con gli allegati, il 17.09.2026 sul sito istituzionale nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro Imprese, e che rimanga pubblicato sino al 02.11.2026, giorno di scadenza della diffida;
3. di disporre che l'ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle pubblicazioni sul sito istituzionale dell'Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
4. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell'articolo 32 della Legge 69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Simona Novembre)

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

(Dott.ssa Simonetta Cirillo)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.